



## *Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta*

---

Ct. 1519/2024 Avv. Giuseppe Laspina  
[ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it)

★

**TRIBUNALE DI GELA**  
**in composizione collegiale**  
**sez. lav.**

**Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. 80008320857), presso i cui uffici alla Via Libertà, n. 174, domicilia *ex lege*, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo P.E.C.: [ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it)

**propone reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.**

avverso l'ordinanza del 7 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Gela - sez. lav. a definizione del proc. R.G. n. 1283/2024 - ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dalla docente Puglisi Vanessa (C.F. PGLVSS83S70H163W), elettivamente domiciliata in Ragusa alla Via Archimede, n. 19/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pepe (C.F. PPEMSM85H19E532V), che la rappresenta e difende, con domicilio digitale all'indirizzo P.E.C.: [massimiliano.pepe@avvragusa.legalmail.it](mailto:massimiliano.pepe@avvragusa.legalmail.it)

★

**LA VICENDA CONTENZIOSA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 29 ottobre 2024, Vanessa Puglisi, premettendo di essere insegnante di scuola primaria, titolare di ruolo presso l'Istituto *Gianni Rodari* di

---

Via Libertà, n. 174 – 93100 Caltanissetta  
Posta Elettronica Certificata (p.e.c.): [caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it)  
e-mail: [caltanissetta@avvocaturastato.it](mailto:caltanissetta@avvocaturastato.it)  
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651  
Telefax 0934/591.546

Gela, di essere madre di Elide Borgia di due anni (il cui padre, coniuge della stessa, svolge attività lavorativa a Scicli, in provincia di Ragusa), di avere chiesto ai sensi dell'art. 42-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151/2001 (T.U. a tutela e sostegno della maternità e paternità) l'assegnazione temporanea in una delle scuole dei Comuni in provincia di Ragusa (Scicli - Modica - Pozzallo - Ispica - Ragusa - Santa Croce Camerina - Comiso - Chiaramonte Gulfi - Vittoria) senza ottenere riscontro positivo, ha adito il Giudice del Lavoro gelese, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"in via principale: o emettere, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, provvedimento cautelare d'urgenza che disponga l'assegnazione temporanea triennale (anche in sovrannumero) della ricorrente ex art. 42 bis dlgs 151/2001 presso la Scuola Primaria di Donnalucata frazione di Scicli (RGEE81301R); in subordine: o disporre in via cautelare l'assegnazione temporanea triennale (anche in sovrannumero) ex art. 42 bis I comma D. Lgs. 151/2001 della ricorrente presso I.C. Don Milani Scicli (RGIC81200V); o in ogni caso, adottare il provvedimento cautelare richiesto avuto riguardo all'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda dalla ricorrente, ed in un posto della medesima posizione retributiva rivestita presso l'ambito territoriale di attuale assegnazione; in ulteriore subordine: o disporre l'assegnazione temporanea triennale (anche in sovrannumero) ex art. 42 bis I comma D. Lgs. 151/2001 presso gli Istituti e/o Scuole Primarie ubicati nei seguenti Comuni: Scicli - Modica - Pozzallo - Ispica - Ragusa - Santa Croce Camerina - Comiso - Chiaramonte Gulfi - Vittoria"*.

Istauratosi il contraddittorio, con la resistenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dei suoi uffici periferici intimati, tutti a patrocinio di questa Difesa erariale, il Tribunale adito - previa declaratoria del difetto di

legittimazione processuale passiva degli Uffici periferici, secondo nota orientamento - ha così statuito: "ordina all'amministrazione convenuta di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 a un posto di insegnamento di scuola primaria, per la propria classe d'insegnamento, ubicato nel proprio Comune di residenza (Scicli) o in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Ragusa, secondo l'ordine contenuto nella domanda di assegnazione e nel rispetto delle disponibilità di cattedre;

condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida nell'importo complessivo di € 2.229,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e al rimborso di € 259,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario".

L'avversato ricorso è palesemente infondato e, pertanto, l'ordinanza reclamata, che accoglie l'avversa domanda cautelare, merita di essere riformata, per tutte le ragioni che di seguito verranno esposte in

## D I R I T T O

### 1.- Difetto di *fumus boni juris*.

Il ricorso è infondato sia in punto di *fumus boni juris* che di *periculum in mora*, ritenuti erroneamente entrambi sussistenti dall'ordinanza impugnata.

Cominciando l'analisi dalla ritenuta sussistenza del *fumus*, cui l'ordinanza dedica il punto 4), con osservazioni affatto condivisibili, va rilevato quanto segue.

In primo luogo, la norma contrattuale che disciplina le assegnazioni provvisorie e individua tra i requisiti per la mobilità annuale il ricongiungimento ai figli, riconoscendo una precedenza proprio "ai sensi dell'art. 42 bis del D. lgs 151/01 alle lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o

*affidatari con prole" non deroga all'art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, con la conseguenza che la stessa non può integrare alcuna violazione dell'ordine delle fonti normative, né di tale norma specificamente.*

Al contrario, come chiarito dalla **Corte d'appello di Milano** (cfr., **sent. n. 1889/2019** e **n. 9/2020**) *"gli istituti dell'assegnazione provvisoria e della utilizzazione motivata da esigenze connesse alla genitorialità, non sono istituti distinti da quello previsto dalla norma citata, ma sono il medesimo istituto declinato e trasfuso nel C.C.N.I. di settore, che lo prevede e lo disciplina unitamente a tutte le altre situazioni personali e familiari dei soggetti interessati, disciplinandone l'ordine di preferenza in relazione ai titoli ed alle situazioni personali".*

Inoltre, non è del pari condivisibile la ricostruzione del Giudicante, secondo cui l'art. 42-bis cit. *"si sovrappone (e si aggiunge) alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994"*, poiché, così opinando, si finirebbe per aggirare, di fatto, l'intera procedura delle assegnazioni provvisorie.

Fermo, infatti, quanto già dedotto nello scritto costitutivo della prima fase del presente giudizio cautelare riguardo alla specialità della disciplina delle assegnazioni provvisorie con specifico riferimento al comparto del personale della scuola e sulla conseguente inapplicabilità dell'istituto su cui si controverte nel perimetro *de quo*, si rileva che la docente Puglisi ha partecipato alla procedura volta ad ottenere l'assegnazione provvisoria ed è stata inserita in una graduatoria, in applicazione delle disposizioni contrattuali sopra richiamate.

La posizione in graduatoria occupata dalla docente, tuttavia,

non le ha consentito di ottenere l'assegnazione provvisoria sulle sedi disponibili, assegnate a colleghi in posizione migliore.

L'accoglimento della domanda cautelare, fondato sull'applicazione dell'art. 42-bis sopra richiamato, consente, in sostanza, alla docente Puglisi di ottenere comunque il movimento richiesto, in palese elusione del procedimento volto a conferire le assegnazioni provvisorie e dei suoi esiti.

Non solo, qualora tutti i docenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 42-bis (presenti numerosi nelle graduatorie degli aspiranti non soddisfatti all'esito della procedura di assegnazione provvisoria) presentassero la medesima istanza di assegnazione temporanea, di fatto s'innesterebbe una procedura parallela che coinvolgerebbe una moltitudine di docenti senza una adeguata regolamentazione della stessa (lo stesso Giudice del Lavoro afferma che *"l'assegnazione temporanea, a differenza di quella provvisoria: non implica una valutazione comparativa e la relativa domanda non è assoggettata ad alcun termine (quindi, può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno scolastico)"*).

L'accoglimento delle decine di istanze che perverrebbero, dunque, dovrebbe avvenire solo tenendo conto della data di presentazione delle stesse.

Del tutto ingiustificata è, poi, la censura incentrata sulla mancata contestazione in ordine alla disponibilità delle cattedre, cui aspira l'odierna parte reclamata.

Invero, l'Amministrazione non ha argomentato in merito alla disponibilità di posti da destinare all'assegnazione temporanea, né in seno al riscontro fornito alla docente Puglisi né in seno al rapporto funzionale alla costituzione in giudizio, ritenendo preminente e dirimente la tesi della non applicabilità dell'istituto dell'assegnazione temporanea al personale della

scuola.

In ogni caso, si precisa che i posti vacanti fino al 31 agosto cui fa riferimento parte reclamata non potrebbero, comunque, essere destinati all'assegnazione ex art. 42-bis, in quanto derivanti dalla mancata presa di servizio (in data 1 settembre 2024) dei docenti individuati per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2025/2026.

Tali posti, quindi, sono destinati esclusivamente allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, che è, infatti, avvenuto mediante la procedura di nomina in ruolo in surroga, che si è completata con la pubblicazione degli esiti in data 5 dicembre 2024 (all. 8).

La posizione giuridica del lavoratore genitore di figli minori di anni tre anni, pur se garantita e protetta dall'ordinamento, dev'essere, dunque, temperata con le esigenze datoriali dell'amministrazione - che nella scuola significa anche tutela della continuità didattica - e valutata congiuntamente ad altre esigenze di pari rango o di rango superiore.

La giurisprudenza è univoca nell'affermare che: *"il beneficio di cui all'art. 42-bis, d.lgs. n. 151 del 2001 non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione che ha il dovere di valutare la richiesta di trasferimento temporaneo alla luce dell'interesse pubblico e di conseguenza accordare il beneficio richiesto quando a ciò non siano di ostacolo le prevalenti esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio, avendo cura, nella valutazione discrezionale, di accertare l'esistenza di due condizioni: la prima, tassativa, che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; la seconda, che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, vale a dire che, pur quando ricorra il requisito*

*della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere tuttavia negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione" (così, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 1 giugno 2018, n. 448; nello stesso, *ex pluribus*, quanto alla necessità dell'assenso dell'Amministrazione pubblica, legittimamente denegabile ove lo impongano rilevanti esigenze di servizio nell'ufficio di appartenenza dell'istante, cfr., T.A.R. Umbria, sez. I, 9 maggio 2019, n. 251; Cons. St., sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2352).*

È inevitabile, pertanto, ritenere che i principi di cui al d.lgs. n. 151/2001 debbano necessariamente armonizzarsi con le varie disposizioni e procedure previste per gli spostamenti del personale in ambito scolastico.

In altri termini, la norma invocata, di carattere generale, deve trovare applicazione nel Comparto Scuola e nel settore scolastico, con riferimento al personale docente, in maniera pur sempre compatibile con la normativa speciale di settore, tenuto conto, in particolare, che, per quanto attiene alle dotazioni organiche di diritto del personale docente, le stesse vengono definite, a differenza degli altri comparti, non in maniera triennale, ma per singolo anno scolastico (atteso che la determinazione delle dotazioni organiche dipende dalla consistenza della popolazione scolastica, degli alunni iscritti alle scuole, all'attivazione di diversi percorsi d'istruzione, alla soppressione di precedenti indirizzi per mancanza di alunni etc., oltre che in relazione agli alunni con disabilità che determinano anche le possibili formazioni delle classi, per ciascun anno di frequenza scolastica).

Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che la posizione giuridica del docente genitore di figli di età inferiore ai tre anni risulti certamente tutelata dall'ordinamento, ma pur sempre

dovendosi tener conto delle complessive esigenze dell'amministrazione scolastica (anche per quanto attiene alla tutela della continuità didattica) e delle esigenze degli altri docenti dotate di rilievo costituzionale di pari grado, se non di rango superiore (Trib. Ragusa, sent. n. 842/2020).

\*

## **2.- Difetto del *periculum in mora*.**

L'infondatezza della domanda cautelare proposta *ex adverso*, sia nella sua forma principale che in quella incidentale, è palese anche sotto il profilo dell'insussistenza del *periculum in mora*.

**2.1.-** Non sussiste, infatti, il pericolo che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio di merito, la ricorrente possa subire un pregiudizio, che dev'essere connotato da gravità e irreparabilità.

Anche sul punto, la decisione del primo Giudice cautelare risulta erranea.

Com'è noto, la giurisprudenza è univoca nell'affermare che, normalmente, il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un pericolo grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento.

Il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, attinenti alla sfera personale del soggetto (e in genere anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne una tutela piena ed effettiva.

**2.2.-** Nel caso di specie, **la docente Puglisi**, che non ha ottenuto l'assegnazione in provincia di Ragusa, presta servizio in un'istituzione scolastica ubicata nel Comune di Gela (Caltanissetta), la cui distanza dal Comune di residenza

(Scicli), distanti appena un'ora e un quarto l'una dall'altra, non reca un serio pericolo per gli interessi di rilevanza costituzionale (ossia l'unità familiare) della ricorrente. D'altra parte, l'orario settimanale di lavoro del personale docente della scuola primaria è pari a 22 ore settimanali di lezione frontale, cui si aggiungono 2 ore di programmazione (Cfr. art. 43, comma 5, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 Gennaio 2024); da ciò deriva che **il personale docente della scuola primaria è impegnato per non più di 4-5 ore lavorative al giorno**, sicché, aggiungendo il tempo occorrente per raggiungere la sede di servizio e fare ritorno (circa tre ore) residuerebbe comunque un adeguato periodo di riposo giornaliero.

Non pare, peraltro, che l'assenza dal luogo di residenza familiare, per motivi di lavoro, per non più di 8 ore al giorno, esclusi festivi e tutti gli altri numerosi periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive etc..) possa rappresentare seriamente un grave e irreparabile pregiudizio per la salute della ricorrente o per l'unità familiare.

Nulla vieterebbe alla ricorrente, in ogni caso, di procurarsi un alloggio nella sede di lavoro.

Da qui l'infondatezza delle domande, nonché del provvedimento giudiziale che le ha accolte, anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

\*

Sulla scorta di tutto quanto esposto, le statuizioni del Giudice di prime cure sono viziate da un'erronea ricostruzione dei fatti e della normativa che disciplina il conferimento degli incarichi di supplenza **e per questo motivo si chiede la revoca integrale della predetta Ordinanza qui reclamata e il rigetto del ricorso, in punto di carenza di *fumus boni juris* e *periculum in mora***.

Si evidenzia, infine, l'esigenza dell'Amministrazione di evitare

che l'esecuzione definitiva dell'Ordinanza in oggetto possa causare una disparità di trattamento della docente Puglisi rispetto ai numerosi altri docenti che hanno presentato domanda di assegnazione temporanea, rigettata proprio a ragione della non applicabilità dell'istituto di cui all'art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001 al personale della scuola, come sancito dalla giurisprudenza prevalente.

\*

Tanto premesso e con riserva di ulteriormente controdedurre e richiamandosi altresì al contenuto della memoria già depositata nella prima fase del presente giudizio cautelare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come sopra rappresentato e difeso,

**RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale adito, affinché fissi l'udienza di comparizione delle parti, per ivi sentire accogliere le seguenti

**C O N C L U S I O N I**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gela in composizione collegiale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, annullare e/o riformare l'ordinanza reclamata del 7 gennaio 2025, accertando e dichiarando l'infondatezza di tutte le domande proposte con il ricorso ex art. 700 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa ovvero con qualsivoglia altra statuizione, con vittoria di spese e compensi della doppia fase cautelare.

Si allegano in copia:

A. copia autentica ordinanza impugnata;

1. C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA;
2. Ipotesi di Contratto Regionale Utilizzazioni del Personale Docente Educativo ed ATA, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
3. O.M. n. 30 del 23 febbraio 2024 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico

2024/2025;

4. O.M. n. 34778 del 14 giugno 2023;
5. Ord. Treviso, Giud. lav., 22 ottobre 2024;
6. riscontro di questo Ufficio prot. n. 4667 del 9 ottobre 2024;
7. Sent. Trib. Ragusa n. 515/2021;
8. Esiti nomina in ruolo in surroga del 5 dicembre 2024.

\*

Dichiarazione di valore

*Al fine del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento in misura fissa della somma di €. 147,00 da prenotarsi a debito, secondo le norme che regolano il pagamento del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.*

Caltanissetta, 20 gennaio 2025.

*Giuseppe Laspina  
Avvocato dello Stato*